REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DESTINAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLO STATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO

Art. 12

Mantenimento in servizio del personale da immettere in ruolo

Il personale incaricato da immettere in ruolo per effetto dei precedenti articoli 8, 9 e 11 e' mantenuto in servizio sino alla immissione in ruolo. Per il personale non abilitato l'ulteriore mantenimento in servizio dopo l'espletamento dell'apposita sessione di esami di abilitazione e' subordinato al superamento degli esami stessi. Per il personale che non li superi il mantenimento in servizio cessa al termine dell'anno scolastico in cui gli esami sono stati ultimati. Il mantenimento in servizio e' limitato al numero delle ore per il quale il personale risulta incaricato nell'anno scolastico 1981-82.

Versione in vigore dal 9 settembre 1982, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero
Estremi	Legge 25 agosto 1982, n. 604
Titolo	II — Sistemazione del personale docente in servizio non di ruolo all'estero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-della-disciplina-sulla-destinazione-del-personale-di-ruolo/art-12-mantenimento-in-servizio-del-personale-da-immettere-in-ruolo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it